STATUTI
ALL SPORT ASSOCIATION

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione di **All Sport Association** (da qui oltre "ASA") è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione ha per scopo:

- Il sostegno, il promovimento e la diffusione dello sport e dello svago giovanile e non, in Ticino come in Svizzera ed all'estero;
- L'organizzazione di "camp" come anche di corsi, avvenimenti e attività strettamente legate all'ambito sportivo come allo svago dei giovani in generale;
- La trasmissione di valori culturali, etici e morali attraverso l'amore ed il rispetto per lo sport, l'aggregazione ed il fair play; trasportare la filosofia sportiva in coaching per strutture aziendali, scuole, associazioni, atleti e sportivi di ogni genere in Svizzera come anche all'estero;
- L'associazione collabora con aziende di diversi settori che a precise condizioni contribuiscono allo sviluppo ed alla crescita dell'offerta sportiva e culturale;
- La dedizione alla raccolta di fondi da destinare in beneficenza a tutte le persone (bambini, malati, diversamente abili, famiglie bisognose e anziani principalmente) che hanno bisogno di aiuto e sostegno, focalizzando i propri sforzi in primis per realtà ticinesi, bambini bisognosi all'estero e ad associazioni locali.

Art. 3

L'associazione ha sede a Lugano, in Viale Stefano Franscini 11.

L'associazione ha una durata indeterminata, fatte salve le prescrizione dell'Art. 27.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi legati alle attività proposte dall' associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici, privati e sponsor.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Prima chiusura fissata per il 31.12.2015.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membri

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi fermamente interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'associazione è composta da:

- membri/soci fondatori
- membri/soci sostenitori
- membri/soci individuali
- membri/soci collettivi

Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.

Art. 9

Lo status di membro si estingue in seguito a:

a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale.

b) esclusione «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni consecutivi e/o cumulativi comporta l'esclusione integrale dall'associazione.

Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri meglio specificati all'Art. 7.

Art. 11

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- nomina i membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di revisione
- stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato direttivo.

Art. 14

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo. In merito alle decisioni di aspetto finanziario, quali:

- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di revisione
- stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi

le decisioni devono venir adottate con maggioranza qualificata.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 3 membri si vota a scrutinio segreto. È possibile votare per procura.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione
- l'elezione dei membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- le proposte individuali

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima della stessa.

Art. 19

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

Comitato direttivo

Art. 20

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi sociali. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto da almeno 3 membri nominati per 1 anno dall'Assemblea generale. Possono essere rieletti indeterminatamente. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Art. 22

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva ad almeno due membri del Comitato direttivo.

Art. 23

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 24

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 25

Il comitato direttivo assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Ufficio di revisione

Art. 26

L'Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall'Assemblea generale.

Scioglimento

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Contenziosi

Art. 28

Per qualsiasi contezioso risultante da attività legate alla presente associazione ed ai suoi membri, il foro giuridico competente è quello di Lugano, Canton Ticino, Svizzera.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea ordinaria del 10 Giugno 2020,

Per l'associazione "All Sport Association"

Il presidente: Alessandro Viri

I rappresentanti dell'associazione:

Roberto Ghielmetti

Ugo Morselli

Alessandro Mario Viri

Elena Premoli

Walter Savigliano